



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento per l'esecuzione di

***LAVORI, FORNITURE e SERVIZI
in ECONOMIA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29 gennaio 2001

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia
- Art. 3 - Lavori in economia
- Art. 4 - Forniture in economia
- Art. 5 - Servizi in economia
- Art. 6 - Divieto di frazionamento
- Art. 7 - Responsabili di Area e Responsabili di procedimento
- Art. 8 - Gestione dell'esecuzione in economia
- Art. 9 - Contenuti della determinazione per l'esecuzione in economia
- Art. 10 - Modalità di affidamento
- Art. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 12 - Interventi in economia mediante cottimo
- Art. 13 - Certificazione antimafia
- Art. 14 - Annotazione dei lavori in economia
- Art. 15 - Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 16 - Lavori non contemplati nella perizia - progetto
- Art. 17 - Perizie suppletive
- Art. 18 - Pagamenti - Collaudo
- Art. 19 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 20 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
- Art. 21 - Fatturazione
- Art. 22 - Verifica forniture
- Art. 23 - Penali
- Art. 24 - Pubblicità del regolamento
- Art. 25 - Rinvio

Art. 1

Oggetto del regolamento

1-Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori pubblici.

2-Le medesime disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche per le forniture o per l'affidamento di servizi in economia.

3-Ai procedimenti contenuti nel presente regolamento si applicano le disposizioni del DPR 21 gennaio 1999, n. 22 con il quale si adegua la disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione all'introduzione dell'**Euro**.

Art. 2

Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1-L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi.

2-Ai sensi dell'articolo 143 del DPR n.554/1999, sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del Responsabile di Area di cui al successivo articolo 7 mediante personale comunale o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell'Ente o in uso.

3-I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 **Euro**, IVA esclusa.

4-Ai sensi dell'articolo 144 del DPR n.554/1999, sono a cottimo i lavori di importo non superiore a 200.000 **Euro**, IVA esclusa, per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al Comune.

Art. 3

Lavori in economia

1-Sono eseguiti in economia i seguenti lavori di importo complessivo non superiore a quello indicato all'articolo 2:

- a- riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc. (200.000 Euro, IVA esclusa);
- b- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
- c- manutenzione degli acquedotti e delle fontane (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
- d- prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondatai;
- e- manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
- f- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- g- lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti e, in entrambi i casi, non

- siano riuscite le trattative private;
- h- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del sindaco;
 - i- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - j- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - k- manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - l- manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - m- manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - n- manutenzione dei cimiteri (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - o- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
 - p- lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto (50.000 **Euro**, IVA esclusa);
 - q- provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - r- provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - s- lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - t- i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense (50.000 **Euro**, IVA esclusa).

2-I lavori di cui al precedente comma 1, lettere b), c), e), f), l), m), n), o), p), q), s) e z) rientrando nella categoria "*manutenzione di opere ed impianti*" ai sensi dell'articolo 88 comma 1 lett. b) del DPR 21 dicembre 1999, n.554, possono essere eseguiti in economia purché comportino un costo complessivo non superiore a 50.000 **Euro**, IVA esclusa.

Art. 4

Forniture in economia

1-Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore a 50.000 **Euro**, IVA esclusa:

- a) forniture necessarie per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione;
- b) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e dei servizi comunali, ed abbonamenti a pe-

- riodici e ad agenzie di informazione;
- c) fornitura di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale e dei materiali occorrenti per la manutenzione degli stessi;
 - d) fornitura di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
 - e) forniture per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
 - f) fornitura di mobili, fotocopiatrici e attrezzature varie per gli uffici e per i servizi comunali;
 - g) fornitura di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi di proprietà comunale;
 - h) fornitura di combustibili per riscaldamento e carburanti per gli automezzi comunali;
 - i) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - j) fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche;
 - k) forniture di polizze di assicurazione;
 - l) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
 - m) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - n) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - o) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - p) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - q) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
 - r) fornitura di mobili d'ufficio, di materiale di cancelleria e di valori bollati;
 - s) fornitura per l'acquisto, manutenzione, riparazione di attrezzatura antincendio;
 - t) forniture per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi,
 - u) fornitura per l'illuminazione e la climatizzazione degli immobili di proprietà del Comune,
 - v) fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento, per gli immobili di proprietà del Comune,
 - w) spese per la partecipazione di dipendenti ed amministratori comunali a convegni, congressi, conferenze, riunioni mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
 - x) spese per la partecipazione o per la realizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;

Art. 5

Servizi in economia

1-Sono eseguiti in economia i seguenti servizi:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi (200.000 euro);
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione (200.000 euro);
- c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto (200.000 euro);

- d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- e) prestazioni e servizi connessi alla manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale;
- f) prestazioni e servizi necessari per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- g) prestazioni e servizi necessari per onoranze funebri;
- h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, ma soltanto in via d'urgenza;
- i) prestazioni e servizi necessari per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- l) prestazioni e servizi connessi all'acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- m) servizio di noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- n) prestazioni e servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- o) prestazioni e servizi connessi al recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali.

2-I servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non devono essere di importo complessivo superiore a 200.000 **Euro**, IVA esclusa;

3-I servizi di cui alle lettere d), e), f) g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 non devono essere di importo complessivo superiore a 50.000 **Euro**, IVA esclusa;

Art. 6

Divieto di frazionamento

1-È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7

Responsabili di Area e Responsabili di procedimento

1-L'esecuzione di lavori pubblici in economia e l'affidamento di forniture e servizi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi per ognuno fissati con il PEG, dai Responsabili di Area.

2-Ciascun Responsabile di Area ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, può individuare tra il personale appartenente alla Area di propria competenza, un Responsabile del Procedimento cui affidare la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale connessi a quanto indicato al comma 1.

3-In assenza di esplicita individuazione di un Responsabile del procedimento, tale qualifica è automaticamente assunta dal responsabile di Area.

Art. 8

Gestione dell'esecuzione in economia

1-Nessun intervento in economia può essere disposto da soggetti diversi dai Responsabili di Area.

2-Quando si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene attivato dal Responsabile di Area interessato all'intervento o, se nominato, dal Respon-

sabile del procedimento.

Art. 9

Contenuti della determinazione per l'esecuzione in economia

1-Il Responsabile di Area che rilevi la necessità di disporre l'esecuzione in economia o che sia stato attivato dal Responsabile del procedimento, deve adottare apposita determinazione ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con la quale viene assunto l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio.

2-Con detta determinazione il Responsabile di Area:

- a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
- b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo;
- c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
- d) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.

3-Qualora i lavori, le forniture ed i servizi ai quali si riferisce la determinazione non siano già stati individuati e approvati con diverso atto posto in essere dai competenti organi del Comune, con stessa determinazione devono essere approvati tutti gli atti, elaborati e quant'altro fosse necessario per individuare in modo inequivocabile i lavori, la fornitura od il servizio per il quale si decide di procedere in economia.

4-Le determinazioni del Responsabile di Area di cui ai comma precedenti sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Con la determinazione il Responsabile di Area indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dall'articolo 10.

5-L'inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dei Responsabili di Area siano divenute esecutive.

Art. 10

Modalità di affidamento

1-La modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

- fino a 20.000 **Euro** (pari a £.38.725.400), IVA esclusa, mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati da parte del Responsabile di area;
- oltre a 20.000 **Euro**, IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque offerte a ditte la cui capacità tecnica è attestata dal Responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

2-A parità di requisiti tecnici rilevata dal Responsabile di Area, la scelta delle ditte alle quali richiedere i preventivi di cui al comma 1 può avvenire secondo il criterio della rotazione.

3-Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile derogare il limite di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.

4-Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi-offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le modalità di scelta del contraente;
- c) le caratteristiche tecniche;

- d) le modalità di esecuzione;
- e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
- f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuttore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- g) gli elementi di cui all'articolo 9, comma 4;
- h) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5-Nel casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite dall'articolo 78 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal regolamento per la disciplina nei contratti e degli appalti.

6-Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

7-Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.

8-I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

9-L'affidamento di lavori pubblici tramite cottimo è soggetto a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'albo pretorio dell'ente dei nominativi degli affidatari per 15 giorni consecutivi.

Art. 11

Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1-Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile di Area, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2-I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate ai successivi articoli.

3-I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al Responsabile di Area, con obbligo di rendiconto finale.

4-Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori ed i servizi per i quali:

- a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
- b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.

5-Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al precedente articolo 9.

6-Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto di fornitura si seguono le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 2.

Art. 12

Interventi in economia mediante cottimo

1-L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito atto di cottimo; per gli interventi inferiori a £. 20.000.000, IVA esclusa, il predetto atto si perfeziona

con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al comune.

2-Nell'atto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile di Area competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

3-La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

Art. 13

Certificazione antimafia

1-Prima della stipulazione dei contratti aventi importi superiori a €. 300.000.000, il Responsabile di Area si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia dalla legislazione antimafia.

Art. 14

Annotazione dei lavori in economia

1-L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio o buono separato.

2-L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

3-In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

4-Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 15

Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta

1-Qualora per le forniture per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta vengano utilizzati buoni-ordinativi, questi sono staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva, recanti la convalida del Responsabile di Area.

2-Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

Art. 16

Lavori non contemplati nella perizia - progetto

1-Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia - progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2-Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del Responsabile di Area e su richiesta del direttore dei lavori.

Art. 17

Perizie suppletive

1-Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori ed approvata con determinazione del Responsabile di Area che autorizza e finanzia la maggiore spesa occorrente. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nel limite di 200.000 **Euro**, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'articolo 25 della legge n. 109/94.

Art. 18

Pagamenti - Collaudo

1-Per i lavori a cottimo, il Responsabile di Area, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, dispone con atto di liquidazione il pagamento di rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2-I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti mensili, corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al Responsabile di Area.

3-Al rendiconto finale delle spese di cui al successivo articolo 20 deve essere allegato il certificato di collaudo. L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita determinazione del Responsabile di Area.

4-Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 19

Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1-I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del Responsabile di Area sulla base delle liste delle somministrazioni.

2-La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

3-Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture

presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal Responsabile di Area, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 20

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1-Il direttore dei lavori, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute e l'importo di tutti i pagamenti effettuati ed una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazione degli operai;
- g) gli eventuali infortuni
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- l) i periodi di collaudo;
- m) le eventuali riserve;
- n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

2-Alla relazione di cui al comma 1 è unita la liquidazione finale del direttore dei lavori che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il Responsabile di Area deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

3-Viene altresì allegato il certificato di collaudo di cui all'articolo 18.

Art. 21

Fatturazione

1-La liquidazione della fornitura avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.

2-I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune.

3-L'ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al Responsabile di Area per la verifica della rispondenza all'ordine.

4-Detta verifica deve avvenire di norma entro venti giorni dalla trasmissione al Responsabile di Area competente.

Art. 22

Verifica forniture

1-Il Responsabile di Area verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi.

2-Il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.

Art. 23

Penali

1-In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.

2-In siffatto caso il Responsabile di Area, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 24

Pubblicità del regolamento

1-Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

2-Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3-Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 25

Rinvio

1-Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nonché, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.